


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

UNA RIFORMA DA NON PERDERE



CORSO DI BASE PER OPERATORI
SULLE PROCEDURE DELLA L. 3/12

9-16-28 MAGGIO 2018

LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
E LE TRE PROCEDURE DA ESSA PREVISTE

PRIMA LEZIONE

PROPOSTA DI ACCORDO PIANO DEL CONSUMATORE

PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE
CONTENUTI POSSIBILI
E CONDIZIONI DI OMOLOGA

09.05.18

Avv. Alvisè Cecchinato

LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
E LE TRE PROCEDURE DA ESSA PREVISTE

SECONDA LEZIONE

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'APERTURA
ATTIVITA' DEL LIQUIDATORE
EFFETTI PER IL DEBITORE

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedura/e

COMPOSIZIONE

procedura/e

LIQUIDAZIONE

PROPOSTA DI ACCORDO

LIQUIDAZIONE

PIANO DEL CONSUMATORE

ESDEBITAZIONE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



CON IL PATROCINIO DI



Comune di Pordenone

CON IL PATROCINIO DI



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

CON IL PATROCINIO DI


SSA
Scuola
Superiore
dell'Avvocatura

IN COLLABORAZIONE CON



Coordinamento della
Conciliazione Forense

LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



UNA RIFORMA DA NON PERDERE

VENERDÌ 02.02.2018

14.30 - 19.00

SALA DELLA GALLERIA HARRY BERTOIA
CORSO VITTORIO EMANUELE II 60
33170 PORDENONE

SABATO 03.02.2018

09.00 - 12.30

SALA DELL'EX CHIESA DI S.FRANCESCO
PIAZZA DELLA MOTTA 13
33170 PORDENONE

“L'ESIGENZA DI CORRETTA INFORMAZIONE
DELL'UTENZA E LO SPORTELLO DI PRIMA
CONSULENZA SUL SOVRAIDEBITAMENTO”



OCC DI PORDENONE

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

Iscritto al n. 9 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia
P.le Giustiniano 7 – Pordenone - Tel: 0434501900 – Fax: 0434501910
Mail: sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it
Pec: sovraindebitamento@avvocatipordenone.it

SPORTELLO PRIMO ORIENTAMENTO GRATUITO SOLO SU APPUNTAMENTO



0434 501900

STOP AI DEBITI SCOPRI COME ESDEBITARTI

Ri.Analisi | Legge 3/2012
Esperti in materia di Sovraindebitamento



ESDEBITARTI?

OVVERO RINEGOZIARE I PROPRI DEBITI LEGALMENTE ...E POTER DAVVERO RIPARTIRE?

DA ORA LA LEGGE LO CONSENTE
La legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento ha trovato applicazione in Italia... Con una riduzione dei debiti accumulati fino all'87%

DA ORA PUOI:

- ✓ Evitare qualsiasi attacco a tue proprietà in garanzia, anche la tua casa!
- ✓ Rinegoziare i tuoi debiti con Banche, Finanziarie, Equitalia
- ✓ Avere l'assistenza completa di un Team di Professionisti

IL GRUPPO UCS-CEA PUÒ AIUTARTI CONCRETAMENTE

- ✓ È artefice dello Studio approfondito sulla Legge 3/2012.
- ✓ Vanta un team dedicato di Professionisti, Dottori Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro.
- ✓ Conta sull'apporto di Ri-Analisi, specializzata su anomalia bancaria e sovraindebitamento.

MAI A RISCHIO PER IL CLIENTE

Prima di avviare una Pratica ci informiamo col cliente stesso sulla sua situazione. Abbiamo tutti gli strumenti legali che ci permettono con chiarezza assoluta di sapere se possiamo puntare a un buon risultato oppure se il medesimo è a rischio. Solo nel primo caso procediamo.

SCOPRI COME ESDEBITATI ESDEBITARTI?

SE SEI INTERESSATO A SAPERNE DI PIU' CONTATTACI AI SEGUENTI RIFERIMENTI :

assocral@rianalisi.it

Liberati per sempre dai debiti



TI AIUTIAMO A:

- ✓ Ridurre al minimo i tuoi Debiti con banche e finanziarie risparmiando dal 40 al 70%
- ✓ Opporti ai **Debiti Fiscali** dell'Agencia delle Entrate e delle **Cartelle di Equitalia**
- ✓ Avere il **mutuo più leggero** con una diminuzione o sospensione della rata

Ritrova la tua serenità

DIRITTO **24**

[HOME](#) | [AVVOCATO D'AFFARI](#) | [CIVILE](#) | [LAVORO](#) | [PENALE](#) | [AMMINISTRATIVO](#)

[L'intervista](#) | [Mercati e Impresa](#) | [News dagli studi](#) | [Professione Legale](#)

La legge "salva-suicidi" è anche "salva-casa". Il legislatore fornisce ai cittadini lo strumento normativo per tutelare l'investimento più caro agli italiani

Home / In Diretta dal Foro / Sovraindebitamento: liberati dai debiti con la nuova procedura!



Sovraindebitamento: liberati dai debiti con la nuova procedura!

Publicato: Gianluca Mengoni in In Diretta dal Foro 2 febbraio 2016 0 19,391 Visite

Con la nuova procedura messa a disposizione dalla **Legge n.3/2012**, il consumatore può **esdebitarsi**, ossia cancellare tutti i debiti senza essere costretto a pagare per tutta la vita!



COLPE DEL LEGISLATORE:

TESTO DELLA LEGGE COMPLICATISSIMO

di difficile lettura e comprensione anche per gli addetti ai lavori

CODE NAPOLEON: Stendhal scrive a Balzac che “en composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisait de temps en temps quelques pages du Code civil” (componendo la Certosa, per dare il tono, leggo di tanto in tanto alcune pagine del Codice Civile)

NORMATIVA SUL SOVRAINDEBITAMENTO: la Corte di Cassazione, nella prima pronuncia su di essa (n. 1869/2016) parla di “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

COLPE DEL LEGISLATORE: RITARDO NELLA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

solo con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 si è avuto il
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
e si sono potuti costituire gli OCC



Registro Organismi crisi sovraindebitamento

Elenco Gestori

Crisi Sovraindebitamento » Registro degli Organismi

Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Numero Organismo	Denominazione	Sezione	Indirizzo	Citta	Cap	Sito Web	Email
1	Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento - ODCEC di Roma	A	Via Flaminia, 328 /330	Roma	00196	www.odcec.roma.it	occ@pecodcec.roma.it
2	Organismo di composizione della crisi - Commercialisti Bologna	A	Piazza Dè Calderini, 2	Bologna	40124	www.dottcomm.bo.it	occ@dottcomm.bo.legalmail.it
3	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Verona)	A	Via Tezone, 5	Verona	37122	www.odcec.verona.it	occ@odcecverona.it
4	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC) - Commercialisti Brescia	A	Via Marsala, 17	Brescia	25122	www.dottcomm.bs.it	dottcommbs@dottcomm.bs.it
5	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Taranto)	A	Viale Virgilio, 152 c/o Cittadella delle Imprese	Taranto	74121	www.odcecta.it	segreteria@pec.occcommercialisti.ta.it
6	La Tutela Degli Onesti, Organismo del Comune di Acireale	B	Piazza Duomo, 1	Acireale	95024	www.comune.acireale.ct.it	protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
7	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento commercialisti Catania- (in breve OCC Commercialisti Catania)	A	Via Grotte Bianche, 150	Catania	95128	www.odcec.ct.it	segreteria@pec.odcec.ct.it
8	Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara” in breve denominato anche “OCC Romagna	A	Corso Giuseppe Mazzini, 165	Forlì	47121	www.odcecforlicesena.it	segreteria@pec.odcecforlicesena.it
9	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Pordenone	A	Piazzale Giustiniano, 7	Pordenone	33170	www.ordineavvocatipordenone.it	ordine@avvocatipordenone.it

COSA FANNO GLI OCC ?

- tutte** le procedure del sovraindebitamento si propongono **necessariamente** con l'**AUSILIO dell'OCC**: in pratica, su istanza del debitore, il Referente dell'Organismo nomina il **GESTORE della CRISI**, la cui attività varia molto da caso a caso
- espressamente previsto è che rediga la relazione che deve essere depositata unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore, al ricorso per liquidazione: quindi certamente svolge una funzione di ausiliario del Giudice
 - pare naturale che abbia un ruolo nella scelta della procedura e nella formulazione della proposta di accordo o del piano del consumatore (e quindi una attività di consiglio del debitore, e di mediazione con i creditori)
 - certamente “gestisce” ben poco e ... cambia molto se il debitore ha o meno un proprio avvocato

equivoco: “procedura” ex art. 15 comma 9 l. 3/12

“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.”

ATTUALMENTE, DOVE CI SONO GLI OCC:

l'art. 15 comma 9 l. 3/12 non serve più

in quanto ci si rivolge direttamente all'OCC

(Tribunale di Pordenone: su eventuali richieste non luogo a provvedere)

COLPE DEL LEGISLATORE: DISCUTIBILE “PROMOZIONE” DELLA RIFORMA

D.L. 27 giugno 2015, n. 83

modifica del contenuto obbligatorio del precetto

art. 480, Il comma c.p.c.

Il precetto deve contenere a pena di nullità

.... deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di

composizione della crisi (o di un professionista

nominato dal giudice), porre rimedio alla situazione di

sovraindebitamento concludendo con i creditori un

accordo di composizione della crisi o proponendo agli

stessi un piano del consumatore.

UN PO' DI STORIA

MEDIOEVO: “BANCAROTTA”, “BRAGHE DI TELA”, “BERLINA”
(punizione, prevenzione)

ITALIA MODERNA:

- **1942**: LEGGE FALLIMENTARE

> DISCIPLINA DELLA **INSOLVENZA** DEL SOGGETTO
IMPRENDITORE COMMERCIALE

§ PROCEDURE DEL **FALLIMENTO** E DEL **CONCORDATO**
(finalità principale interesse dei creditori <par condicio>, ma anche tutela del debitore)

- **2012**: NORMATIVA “SALVA SUICIDI”

> DISCIPLINA DEL **SOVRAINDEBITAMENTO** DEL
SOGGETTO NON IMPRENDITORE COMMERCIALE

§ PROCEDURE DI **COMPOSIZIONE** E DI **LIQUIDAZIONE**

(finalità principale tutela del debitore <seconda chance>, ma anche interesse dei creditori)

- **2017/????** : RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

SOVRAINDEBITAMENTO

Introduzione: gennaio 2012 (L. 27 gennaio 2012, n. 3)

Modifica: ottobre 2012 (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

Infatti, propriamente: **L. 3/12** COME MODIFICATA
DAL **D.L. 179/12** CONV. **L. 221/12**

L. 3/12 : “salva suicidi”

«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»

D.L. 179/12 - L. 221/12 : “sviluppo bis” “crescita”

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»

Governo Monti



Stato  Italia

Presidente del Consiglio Mario Monti
(indipendente, dal 28/12/12 Scelta Civica)

Coalizione (appoggio esterno)
IdV (fino al 16/12/2011),
PdL, PD, UdC, FLI
Radicali Italiani,
Fareitalia, PI,
Liberal Democ.
PSI, MAIE

Legislatura XVI legislatura

Giuramento 16 novembre 2011

Dimissioni 21 dicembre 2012

Governo successivo Letta
28 aprile 2013

← Berlusconi IV

Letta →



È l'Italia dei suicidi per crisi: "Imprenditori i più colpiti, si ammazzano per la vergogna"

Più di 700 morti dal 2012 ad oggi, 81 nel primo semestre del 2016. Un caso su quattro nel "ricco" nord-est. Del loro dramma, da quasi tre anni, si occupa l'associazione di volontari Gli Angeli della Finanza. "Chi decide di farla finita non sopporta di perdere la dignità". Ma uscire dall'incubo è possibile: "La cosa più importante è chiedere aiuto"

Suicidi per crisi economica, per condizione professionale.
Anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 (Valori percentuali)

Condizione professionale	Suicidi per crisi economica			
	2012	2013	2014	2015
Imprenditore	55,1	45,6	40,3	46,1
Disoccupato	31,5	38,9	48,3	34,9
Dipendente	7,9	12,8	5,5	14,8
Pensionato	5,5	0,7	0,9	2,6
Non specificato	0,0	2,0	5,0	1,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: *Link Lab*, Laboratorio di Ricerca Socio-Economica dell'Università degli Studi *Link Campus University*.

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedura/e

COMPOSIZIONE

procedura/e

LIQUIDAZIONE

PROPOSTA DI ACCORDO

LIQUIDAZIONE

PIANO DEL CONSUMATORE

ESDEBITAZIONE

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedure

COMPOSIZIONE

> 2 opzioni alternative

PROPOSTA DI ACCORDO
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

PIANO DEL CONSUMATORE
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

procedura

LIQUIDAZIONE

> 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE
(dura almeno 4 anni)

ESDEBITAZIONE
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 CAPO II

procedure

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

procedura

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO
paragrafo 2

LIQUIDAZIONE
14 ter e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE
paragrafo 3

ESDEBITAZIONE
14 terdecies

LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
E LE TRE PROCEDURE DA ESSA PREVISTE

PRIMA LEZIONE

PROPOSTA DI ACCORDO PIANO DEL CONSUMATORE

PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE
CONTENUTI POSSIBILI
E CONDIZIONI DI OMOLOGA

09.05.18

Avv. Alvisè Cecchinato

PROPOSTA DI ACCORDO

può essere proposta
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

attestazione della **fattibilità**
< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della **fattibilità**
da parte del Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

**PROPOSTA
DI ACCORDO**

**PIANO
DEL CONSUMATORE**

art. 6 comma 1: Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento

art. 6 comma 2 lett. a): (si intende) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

**PROPOSTA
DI ACCORDO**

**PIANO
DEL CONSUMATORE**

anzitutto

art. 7 comma 2: La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;**
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;**
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (Impugnazione e risoluzione dell'accordo; Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);**
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

ma anche assenza di atti in frode

Art. 10 comma 3 (sulla proposta di accordo): All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1

Art. 12-bis comma 1 (sul piano del consumatore): Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza

N.B.: **IL PICCOLO IMPRENDITORE COMMERCIALE**

PUO' RICORRERE AL SOVRAINDEBITAMENTO

PERCHE' NON E' ASSOGGETTATO

A NESSUNA PROCEDURA FALLIMENTARE

ma quando un imprenditore commerciale è piccolo ?

L.F. (art. 1): non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali (senza differenze tra individuale e collettivo) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro trecentomila**;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro duecentomila**;

c) avere un **ammontare di debiti** anche non scaduti non superiore ad **euro cinquecentomila**.

N.B.: **QUALSIASI IMPRENDITORE AGRICOLO**
PUO' RICORRERE AL SOVRAINDEBITAMENTO
BENCHE' SIA ASSOGGETTATO
AD UNA SOLA PROCEDURA FALLIMENTARE

invero per l'art. 1 L.Fall. *“sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”*, escludendosi così gli imprenditori agricoli, ma per l'art. 23 comma 43 legge stabilità 2011 *“in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi”*, è permesso agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis (*“accordi di ristrutturazione dei debiti”*) e 182-ter (*“transazione fiscale”*) della L.Fall.

tuttavia per l'art. 7 comma 2-bis L. 3/12: *“Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”*.

N.B. IL CONSUMATORE

PUO' RICORRERE AL SOVRAINDEBITAMENTO

NON SOLO PROPOSTA DI ACCORDO

(necessità approvazione maggioranza < creditori)

MA ANCHE PIANO DEL CONSUMATORE

(necessità valutazione meritevolezza < giudice)

Art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/12: (si intende) *per "consumatore" il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*

non importante: confronto con Codice del Consumo ("si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta")

importante: interpretazione della Corte di Cassazione ("*Il piano di sovraindebitamento è esperibile a norma dell'art. 12 bis l. n. 3 del 2012, introdotto dall'art. 18 d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, pure da imprenditori e professionisti ove abbiano contratto obbligazioni per far fronte a esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, e anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria*")

REQUISITI FORMALI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ci riferiamo essenzialmente agli allegati da depositare

la legge 3/12 prevede:

Art. 9 - Deposito

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

REQUISITI SOSTANZIALI

**PROPOSTA
DI ACCORDO**

**PIANO
DEL CONSUMATORE**

ci riferiamo essenzialmente al contenuto della proposta

la legge 3/12 prevede:

Art. 8 - Contenuto

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano / (se consumatore, un piano del consumatore) che

..... assicurato il regolare pagamento dei titolari di **crediti impignorabili** ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate**, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

RIASSUMENDO, LA PROPOSTA E IL PIANO:

a) per i **crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari

= necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni

b) per i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC

= necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione

c) per i **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate** >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento

= necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni

In generale:

deve prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi

deve indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni

può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori

Tutto qua ?

Tribunale Udine: causa concreta (tutti i debitori devono avere una pur minima soddisfazione)

Tribunale di Pordenone: fattibilità giuridica (deve esserci finanza disponibile)

PROPOSTA DI ACCORDO

può essere proposta
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

attestazione della **fattibilità**
< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE)
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della **fattibilità**
da parte del Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

PROPOSTA DI ACCORDO

omologa < Giudice (TRIBUNALE)

APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DA PARTE DEI CREDITORI

art. 11 comma 2: Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti **almeno il sessanta per cento dei crediti**. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta

art. 12 comma 2: Il giudice omologa l'accordo quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all' articolo 11, comma 2, e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo.

n.b. CRAM DOWN: Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda

PIANO DEL CONSUMATORE

omologa < Giudice (TRIBUNALE)

VALUTAZIONE DI MERITEVOLEZZA DA PARTE DEL GIUDICE

art. 12bis comma 3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo , e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, **quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano.**

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per piano del consumatore, ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore il mancato compimento di atti in frode a nulla rileva.

Il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

Pertanto, non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento.

QUINDI:

- mancato compimento di atti in frode non è sufficiente
- non c'è meritevolezza se ricorso plurimo al credito, violando la regola prudenziale che le rate complessivamente non assorbano più di un terzo del reddito

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

E' indispensabile che la proposta preveda non solo il soddisfacimento dei creditori privilegiati (in misura integrale o almeno corrispondente al valore di mercato del bene o dei beni su cui le cause di prelazione insistono) ma anche un soddisfacimento di tutti i creditori chirografari, o degradati in chirografo (in misura bensì parziale ma comunque effettiva), in applicazione del principio affermato da Cass. S.U. 1521/2013 per il concordato preventivo.

Ove siano attive assegnazione forzata o cessione del quinto dello stipendio, il piano del consumatore non può prevedere "ristrutturazione" riguardo agli importi, perchè i crediti relativi sono ormai fuoriusciti dal patrimonio del debitore, a prescindere dal futuro pagamento.

QUINDI:

- necessità di prevedere un minimo di soddisfazione a tutti i creditori
- assegnazioni del quinto e cessioni del quinto non si ridiscutono

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

E' necessaria per il debitore l'assistenza tecnica di un avvocato: il difetto di rappresentanza in giudizio è rilevato d'ufficio, con concessione di termine per sanarlo.

Ove emerga prima facie dal ricorso, dai documenti e dalla relazione dell'OCC la carenza di un presupposto (come ad esempio: il difetto di meritevolezza; la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati senza attestazione dell'OCC di incapienza del cespite gravato; l'assenza di una qualche soddisfazione, parziale ma effettiva, anche dei creditori chirografari; la pretesa ristrutturazione di debiti per cui sono attive assegnazione forzata o cessione del quinto; la mancata allegazione dei documenti prescritti; la mancata quantificazione dei crediti prededucibili in quanto sorti in occasione o in funzione della procedura di sovraindebitamento), va dichiarata l'inammissibilità senza necessità di fissare comunque l'udienza, essendo tale carenza rilevabile d'ufficio e non avendo senso avviare il procedimento di omologa con quel che ne consegue in termine di compressione medio tempore dei diritti dei creditori.

QUINDI:

- necessità di assistenza tecnica per il debitore
- se prima facie si ravvisa carenza di presupposti (o anche di documentazione) non si apre procedura e non si fissa udienza

LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
E LE TRE PROCEDURE DA ESSA PREVISTE

SECONDA LEZIONE

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'APERTURA
ATTIVITA' DEL LIQUIDATORE
EFFETTI PER IL DEBITORE

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedura/e

COMPOSIZIONE

procedura/e

LIQUIDAZIONE

PROPOSTA DI ACCORDO

LIQUIDAZIONE

PIANO DEL CONSUMATORE

ESDEBITAZIONE

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedure

COMPOSIZIONE

> 2 opzioni alternative

PROPOSTA DI ACCORDO
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

PIANO DEL CONSUMATORE
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

procedura

LIQUIDAZIONE

> 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE
(dura almeno 4 anni)

ESDEBITAZIONE
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 CAPO II

procedure

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

procedura

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO
paragrafo 2

LIQUIDAZIONE
14 ter e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE
paragrafo 3

ESDEBITAZIONE
14 terdecies

Art. 14 ter - *Liquidazione dei beni*

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento ... puo' chiedere la liquidazione di **tutti i suoi beni**.

6. **Non sono compresi** nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170 del codice civile ;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

CONDIZIONI PER ACCEDERE

Art. 14 ter comma 1 per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) (*e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*) e b) (*ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo*)

Art. 14 ter comma 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 14 quater verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

Tribunale di Pordenone: meritevolezza

DOCUMENTI DA PRODURRE

Art. 14 ter comma 3 l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

PROVVEDIMENTO DI APERTURA

Art. 14 quinquies comma 2 : Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) nomina un liquidatore

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (comma 4: 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda), non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce pubblicita' d) ordina
trascrizione

(segue) PROVVEDIMENTO DI APERTURA

(Art. 14 quinquies comma 2 : Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:)

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b) (Non sono compresi nella liquidazione: b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice)

COMPITI DEL LIQUIDATORE

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

art. 14 sexies
ELENCO CREDITORI

art. 14 septies
DOMANDE PARTECIPAZIONE

art. 14 octies
FORMAZIONE DEL PASSIVO

art. 14 duodecies
CREDITI POSTERIRI

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

art. 14 sexies
INVENTARIO BENI

art. 14 nonies
LIQUIDAZIONE

art. 14 decies
AZIONI LIQUIDATORE

art. 14 undecies
BENI O CREDITI
SOPRAVVENUTI

ESDEBITAZIONE (Art. 14-terdecies)

1. Il debitore **persona fisica** e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti **a condizione che**:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14 -undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

(segue) ESDEBITAZIONE (Art. 14-terdecies)

2. L'esdebitazione **e' esclusa**:

a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

(segue) ESDEBITAZIONE (Art. 14-terdecies)

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

(segue) ESDEBITAZIONE (Art. 14-terdecies)

5. Il provvedimento di esdebitazione **e' revocabile** in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b) (ossia: *b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri*)

b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.

(segue) ESDEBITAZIONE (Art. 14-terdecies)

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.